Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 4 marzo 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.	Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 febbraio 1974, n. **25**.

Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, può essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale può autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente inciso:

« *h*) per alterchi con vie di fatto nei locali della Azienda ».

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

« Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni: ».

Il punto *d*) dello stesso articolo 115, primo comma, è modificato come segue:

« *d*) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda; ».

Art. 4.

Il punto *g*) dell'articolo 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

« *g*) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorità; ».

Art. 5.

Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 131 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è inserito il seguente comma:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ».

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti commi:

« In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o più inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Terminati gli accertamenti, l'autorità competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli eccertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilità di questi ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'articolo 132, l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ».

Art. 8.

Il testo dell'articolo 25 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è così modificato:

« Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni:

sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore;

retrocessione;

revoca;

destituzione;

comportano, per il personale in prova, il licenziamento.

Autorità competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, è il direttore generale.

Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, è prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facoltà di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorità previste dall'articolo 125.

In questo caso, il personale in prova è punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed è applicabile altresì l'articolo 124 (circostanze attenuanti) ».

Art. 9.

All'articolo 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è aggiunto il seguente comma:

« Con le stesse modalità di cui al predetto articolo 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 2 *febbraio* 1974, *n.* **26.**

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le operazioni di credito navale di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere effettuate anche dalle aziende e istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Mediante convenzioni da stipularsi con il Ministero della marina mercantile, di concerto con il Ministero del tesoro, saranno regolati i rapporti tra lo Stato e le aziende ed istituti di credito finanziatori, per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente.

Le disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, saranno modificate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per adeguarle alla pluralità degli istituti autorizzati di cui al primo comma e alle mutate condizioni tecnico-economiche dell'industria armatoriale.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni della presente legge sono applicabili alle navi a scafo metallico da passeggeri, miste e da carico secco e liquido, idonee alla navigazione marittima a scopo commerciale; ai rimorchiatori abilitati alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa; alle navi da pesca oceanica, nonché alle navi ed ai galleggianti a scafo metallico, anche non semoventi, destinati ad attività di ricerca od industriale ».

Art. 3.

E' abrogato l'articolo 2 della legge 30 maggio 1970, n. 379.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è sostituito dai seguenti:

« L'importo dei finanziamenti non può eccedere il 70 per cento del prezzo dei lavori indicato dalle imprese interessate e che sia ritenuto attendibile dal Ministro per la marina mercantile.

La disposizione del precedente comma non si applica ai finanziamenti deliberati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 4.

Nell'accordare i contributi di interesse sui finanziamenti il Ministro per la marina mercantile terrà conto prioritariamente delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo ai livelli complessivi di occupazione dei settori interessati alla esecuzione dei lavori.

Ai fini del precedente comma il Ministro per la marina mercantile stabilisce annualmente i criteri relativi alla determinazione dei settori delle costruzioni navali e delle altre attività da finanziare ai sensi della presente legge, sentita una commissione ministeriale della quale facciano parte anche cinque esperti, designati uno dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali e tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale.

Art. 5.

Il Ministro per la marina mercantile è tenuto a presentare al Parlamento entro il 31 luglio di ogni anno e contestualmente alla presentazione dello stato di previsione di spesa del suo dicastero un documento riepilogativo delle operazioni di credito navale effettuate con il contributo dello Stato nel precedente esercizio finanziario.

Art. 6.

In aggiunta ai limiti di impegno previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, aumentati dalla legge 21 giugno 1964, n. 461, dalla legge 24 maggio 1967, n. 451, dalla legge 30 maggio 1970, n. 379, e dal decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 594, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno annuali di lire 4.500 milioni per l'anno 1974, di lire 5.600 milioni per l'anno 1975 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1976.

Le somme eventualmente non impegnate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di lire 4.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, nell'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PIERACCINI — LA MALFA — GIOLITTI — MATTEOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. **27.**

Provvedimenti relativi al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è aggiunto il seguente comma:

« L'articolo 74, comma quarto, è soppresso ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dal seguente:

« Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonchè per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971 ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è sostituito dai seguenti:

« Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento.

Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente ».

Art. 5.

Il quindicesimo comma, seconda parte, dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

« Agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia ».

Il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è modificato come segue:

« Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva *ad personam* le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli ».

Art. 6.

Dopo il sedicesimo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è inserito il seguente comma:

« Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutata l'anzianità maturata in quest'ultima qualifica ».

Art. 7.

Il quadro n. 6 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è integrato come segue:

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

QUALIFICA	Promozioni per			
	Merito comparativo		Concorso interno per esame	
	Alle qualifiche	Anzianità minima	Alle qualifiche	Anzianità minima
	Stazioni			
	Omissis			
Manovratore	Primo manovratore (9)	3	Assistente stazione (27)	5
Deviatore	Primo deviatore (9)	3	Gestore (27)	5
Ausiliario stazione	Manovratore (21) (23)	3	Assistente stazione (22)	8
	Deviatore (21) (23)	3	Gestore (22)	8
	Treni			
	Omissis			
Assistente viaggiante	—	—	Conduttore (24) (25)	3
Ausiliario viaggiante	Assistente viaggiante (14) (25) (26)	3	Conduttore (25) (27)	8
	Manovalanza			
	Omissis			
Manovale specializzato	Capo squadra manovali (18)	5	Operaio qualificato (18)	3
	Autista (19) (28)	5	Aiuto macchinista (18)	5
Ausiliario di magazzino	Capo squadra manovali (18)	5	Macchinista TM (18)	3

Norme

(Omissis)

22) Complessivamente dieci anni di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di ausiliario di stazione o di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

(Omissis)

24) Oppure con otto anni complessivi nelle qualifiche di assistente viaggiante e ausiliario viaggiante.

25) Si prescinde dal requisito dell'anzianità per coloro che provengono dalla soppressa qualifica di frenatore.

26) Oppure con quattro anni complessivi di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

27) Complessivamente dieci anni di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di manovale alla data di entrata in vigore del provvedimento.

28) Complessivamente nelle qualifiche di manovale e manovale specializzato.

Art. 8.

L'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è sostituito dal seguente:

« Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe è attribuito al compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica stessa.

Nei casi di promozione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonchè nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno a qualifica di carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza.

Qualora la promozione venga conferita prima del conseguimento nella qualifica di provenienza della più elevata classe di stipendio per essa prevista, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario nella stessa qualifica di provenienza per conseguire detta classe di stipendio spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella più elevata che sarebbe stata attribuita nella qualifica di provenienza.

Il disposto di cui ai precedenti commi secondo e terzo si applica anche ai vincitori di concorsi pubblici a qualifica di carriera superiore dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provenienti da altri gruppi di personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni dello Stato.

Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'articolo 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, è attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente inferiore a quello già in godimento. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza.

Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli articoli 8 e 48 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente inferiore a quello in godimento. Per la eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente.

Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, ai manovali vincitori dei concorsi di cui ai decreti ministeriali 30 luglio 1963, n. 417, 25 agosto 1967, n. 14292, 28 novembre 1967, n. 18912, ed ai cantonieri vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2741, il servizio svolto nella posizione di assuntore è valutato con i criteri previsti dall'articolo 22 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto.

Ai vincitori dei concorsi interni già autorizzati, ancora in via di svolgimento o da svolgere, di cui all'articolo 111, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza, rivestita alla data delle deliberazioni di nomina nella nuova qualifica ».

Art. 9.

Al quadro II — sezione *C* — della tabella unica degli stipendi, paghe o retribuzioni dei dipendenti civili e militari dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sono apportate le seguenti modifiche:

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970
Macchinista TM	190 154	5	1.396.500 1.131.900
Aiuto macchinista TM	156 131	5	1.146.600 962.850
Manovale specializzato e ausiliario di magazzino	155 131	5	1.139.250 962.850
Manovratore	170 128	5	1.249.500 940.800
Deviatore	165	—	1.212.750
Primo manovratore	176	—	1.293.600

Ai vincitori del concorso per manovratore di cui al decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, è attribuito il parametro 145 dopo due anni di permanenza nella qualifica di manovratore ed il parametro 170 dopo cinque anni complessivi di anzianità nella qualifica stessa.

Art. 10.

L'allegato alla tabella unica degli stipendi, paghe e retribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è modificato e integrato come segue:

« 10) da operaio qualificato ad operaio specializzato, ad aiuto macchinista o macchinista TM;

37) da manovale a deviatore;

38) da carbonaio a motorista;

39) da manovale ad assistente di stazione.

La nota in calce all'allegato è integrata con il passaggio di cui al numero 39 ».

Ai soli fini della ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il servizio prestato con la qualifica di sottocapo tecnico dal personale pervenuto a tale qualifica anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto 12 ottobre 1942, n. 1210, è equiparato al servizio prestato con la qualifica di capo tecnico. Agli stessi fini, il servizio svolto con le qualifiche di aiutante operaio e aiutante operaio *ad personam* è equiparato, per il periodo eccedente tre anni, al servizio reso con la qualifica di operaio qualificato.

Art. 11.

Si considerano avvenuti ad ogni effetto per misura amministrativa i provvedimenti di decadenza dall'impiego adottati nei confronti del personale di assuntoria inquadrato nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in applicazione della legge 7 ottobre 1969, n. 747, che, trovandosi all'atto dell'inquadramento su impianti non classificati, non abbia raggiunto il posto di organico loro assegnato.

Art. 12.

L'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

« Le piante organiche delle tre categorie del personale ferroviario sono stabilite dalla legge. Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provvederà con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alla ripartizione tra le diverse qualifiche di ciascuna categoria, nonché alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima è di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge ».

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della presente legge hanno effetto dal 1° luglio 1970. Le disposizioni stesse si applicano anche in sede di ricostruzione integrale degli stipendi secondo la norma di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Art. 14.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.400 milioni in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 101, 113, 116, 1011, 1015 e 1018 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 12 febbraio 1974, n. 28.

Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonchè modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tra i destinatari dell'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, previsto dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, sono compresi anche gli applicati principali stenodattilografi e gli applicati stenodattilografi.

Art. 2.

Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, deve essere inquadrato nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella posseduta nel gruppo esecutivo di provenienza alla data di adozione dei relativi provvedimenti d'inquadramento, salvo quanto previsto dallo articolo 3 della presente legge.

Art. 3.

Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 — all'atto in cui, verificatasi la necessaria disponibilità organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro confronti — è data facoltà di chiedere il rinvio dell'inquadramento stesso ad una data successiva al verificarsi di detta disponibilità organica.

In tal caso, qualora il personale abbia ottenuto nel frattempo promozioni nel gruppo esecutivo di appartenenza, l'inquadramento è deliberato, a domanda, nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella da ultimo conseguita nel gruppo esecutivo, con decorrenza coincidente con la data di acquisizione della nuova qualifica.

Art. 4.

L'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori non comporta la conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza.

Art. 5.

I dipendenti che dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultano passati nel gruppo di concetto quali vincitori di concorso pubblico o di concorso interno per qualifiche del personale di concetto sono esentati dall'esame di idoneità, previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge stessa.

Art. 6.

Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui al precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, dai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche dei coadiutori, prescindendo, ai fini dell'utilizzazione delle vacanze, dalla qualifica rivestita da questi ultimi.

Gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, al 31 dicembre 1967 sono disposti con decorrenza 1° gennaio 1968.

A partire dal 1° gennaio 1968, gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi nel primo semestre di ciascun anno sono disposti con decorrenza coincidente con quella della relativa vacanza, mentre gli inquadramenti connessi con le vacanze del secondo semestre sono disposti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 7.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nel gruppo esecutivo degli uffici ai sensi dell'articolo 14 della legge stessa sono ammessi, a domanda, da prodursi entro 60 giorni dalla data di partecipazione del relativo provvedimento, all'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, purchè alla predetta data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultino in possesso del requisito di utilizzazione previsto dall'articolo 16, secondo comma, della medesima legge.

Art. 8.

I precedenti articoli hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

Art. 9.

La data 1° gennaio 1971 indicata nell'articolo 5 della legge 20 ottobre 1971, n. 880 è sostituita con la data 1° luglio 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. 29.

Fissazione di nuovi termini e modalità per la presentazione delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di addivenire alla fissazione di nuovi termini e di nuove modalità per la presentazione da parte dei contribuenti delle domande di definizione delle pendenze in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

I termini previsti dal decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, come modificato dall'articolo unico della legge 19 dicembre 1973, n. 823, aventi scadenza al 28 febbraio 1974, sono fissati al 31 marzo 1974.

Art. 2.

Le domande di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823, possono essere presentate anche all'ufficio del comune nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente nonché, per i contribuenti che si trovano all'estero, agli uffici consolari. I dipendenti statali, regionali, provinciali e comunali possono altresì presentare le domande ai capi degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli uffici comunali e consolari nonché i capi degli uffici di cui al comma precedente devono, anche se non richiesti, rilasciare ricevuta al contribuente, apporre sulle domande la data di presentazione ed inoltrarle all'ufficio destinatario non oltre il 10 aprile 1974.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

RUMOR — COLOMBO — MORO — ZAGARI — TAVIANI — LA MALFA — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 4. — CARUSO

DECRETO-LEGGE 2 marzo 1974, n. **30**.

Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'aumento dei trattamenti minimi di pensione, degli assegni familiari, dell'indennità di disoccupazione e dei trattamenti assistenziali a favore dei cittadini ultrasessantacinquenni, dei ciechi civili, dei sordomuti e dei mutilati ed invalidi civili;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio e la programmazione economica, e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(*Lavoratori dipendenti*)

A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia sono elevati alla misura unica di L. 42.950, corrispondente al 27,75 per cento del salario medio di fatto degli operai dell'industria.

La misura dei trattamenti minimi, determinata ai sensi del precedente comma, è comprensiva, per l'anno 1974, degli aumenti derivanti dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni prevista dall'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 2.

(*Lavoratori autonomi*)

A decorrere dal 1° gennaio 1974 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1972, n. 325, a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali, sono elevati a L. 34.800.

Nella misura dei trattamenti minimi stabiliti nel comma precedente sono compresi i miglioramenti previsti, per l'anno 1974, dal decreto citato, nonché gli aumenti derivanti dall'applicazione della perequazione automatica delle pensioni di cui all'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 3.

(*Pensione sociale*)

A decorrere dal 1° gennaio 1974, i primi tre commi dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica delle pensioni di cui al precedente art. 19.

I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dal 1975 in misura pari agli aumenti derivanti dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19 ».

Il sesto comma dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dai seguenti:

« La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti ».

Art. 4.

(*Maggiorazioni delle pensioni*)

Con effetto dal 1° gennaio 1974, ai titolari delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti nonché ai beneficiari degli assegni di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, competono per le persone di cui all'art. 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e all'art. 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, in luogo delle quote di maggiorazione, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Gli assegni familiari corrisposti ai sensi del precedente comma sono a carico della Cassa unica per gli assegni familiari.

Restano ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Art. 5.

(*Ciechi civili*)

La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è aumentata:

da L. 32.000 a L. 38.000 mensili per i ciechi assoluti;

da L. 18.000 a L. 25.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

La pensione, non riversibile, di cui all'art. 2 della citata legge è determinata nelle seguenti misure:

L. 22.000 mensili per i ciechi assoluti;

L. 18.000 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

L'assegno di cui all'art. 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'art. 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è aumentato da L. 18.000 a L. 22.000.

L'indennità di accompagnamento di cui all'art. 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382, è elevata da L. 10.000 a L. 22.000 mensili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Art. 6.

(*Condizioni economiche per le provvidenze ai ciechi civili*)

La pensione non riversibile e l'assegno a vita di cui al precedente art. 5 spettano ai ciechi civili, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.

Le condizioni economiche di cui al precedente comma valgono anche per la concessione dell'indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dall'art. 4 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

L'indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile, prevista dall'art. 7 della citata legge, spetta, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a lire 1.920.000 annue.

Art. 7.

(*Mutilati ed invalidi civili*)

La pensione di inabilità di cui all'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, in favore dei mutilati ed invalidi civili nei cui confronti sia accertata una totale inabilità lavorativa, è elevata a L. 325.000 annue. Gli importi di L. 18.000 di cui al terzo comma del citato art. 12, sono elevati a L. 25.000.

L'assegno mensile in favore dei mutilati ed invalidi civili, di cui all'art. 13 della citata legge, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 22.000 mensili.

L'assegno di accompagnamento in favore dei mutilati ed invalidi civili di cui all'art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 22 della legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 22.000 mensili.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Art. 8.

(*Condizioni economiche per le provvidenze ai mutilati ed invalidi civili*)

Le condizioni economiche per la concessione della pensione d'invalidità e per l'assegno mensile di cui al precedente art. 7 ai mutilati ed invalidi civili, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sono quelli previsti nel precedente art. 3 per la concessione della pensione sociale.

L'assegno di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili di età inferiore ai 18 anni, non deambulanti, di cui al precedente art. 7, è attribuito ed erogato al legale rappresentante del minore, a condizione che il rappresentante stesso non risulti possessore di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.

Art. 9.

(*Aumento assegno mensile a favore dei sordomuti*)

A decorrere dal 1° gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza per i sordomuti, di cui all'art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, modificato dall'art. 23 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, è elevato a L. 25.000 mensili.

Con effetto dalla stessa data l'importo di L. 12.000 di cui al quarto comma del predetto art. 1 è elevato a L. 25.000.

Art. 10.

(*Condizioni economiche per le provvidenze ai sordomuti*)

L'assegno mensile di assistenza di cui al precedente art. 9 spetta ai sordomuti, cittadini italiani residenti nel territorio nazionale, sempre che gli interessati non risultino possessori di redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare superiore a L. 1.320.000 annue.

Art. 11.

(*Documentazione per l'accertamento delle condizioni economiche*)

Le domande per la concessione delle provvidenze previste dagli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente decreto devono essere corredate da una dichiarazione dell'interessato e da questi sottoscritta, concernente la sussistenza delle condizioni economiche richiesta dalla legge per l'erogazione, su moduli conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze da emanare entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli accertamenti delle condizioni economiche per la concessione delle provvidenze di cui al primo comma, sono richiesti trasmettendo d'ufficio i sopraindicati moduli ai competenti uffici finanziari.

Per le provvidenze da erogare ai sensi del presente decreto nel corso dell'anno 1974 e fino a quando non sarà emanato il decreto di cui al primo comma gli accertamenti relativi al possesso di redditi sono compiuti in relazione alle norme vigenti nell'anno 1973.

Art. 12.

(*Assistenza sanitaria invalidi civili*)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto, l'assistenza sanitaria di cui all'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, quale risulta dalla legge di conversione 11 agosto 1972, n. 485, è estesa: ai ciechi civili beneficiari di una o più provvidenze previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 382; agli invalidi civili beneficiari di una delle provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118 ed ai sordomuti beneficiari della provvidenza di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, semprechè l'assistenza stessa non spetti ad altro titolo.

Continua ad essere a carico del Ministero della sanità l'assistenza di cui al secondo e terzo comma dell'art. 3 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili ricoverati che non fruiscano di quella di cui al precedente comma o non ne abbiano diritto ad altro titolo.

Con la stessa decorrenza sono abrogati il settimo ed ottavo comma dell'art. 9 della legge 27 maggio 1970, n. 382.

All'onere derivante all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue di malattia di Trento e di Bolzano dall'attuazione delle norme di cui al primo comma del precedente articolo, si provvede col contributo dello Stato previsto dall'art. 2-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, che, a partire dall'anno finanziario 1975, è elevato a lire 65 miliardi.

Art. 13.

(*Indennità di disoccupazione ordinaria*)

A decorrere dal 1° gennaio 1974, la misura della indennità giornaliera di disoccupazione, di cui all'art. 5 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 310, ivi comprese le indennità poste in pagamento nell'anno medesimo in favore degli operai agricoli e riferite al 1973, è elevata a L. 800.

Art. 14.

(*Assegni familiari*)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, le misure degli assegni familiari previste dalle tabelle *A*), *B*) e *C*) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, sono così modificate:

tabella *A*):

per ciascun figlio lire 1.860 settimanali;
per il coniuge lire 1.860 settimanali;

tabelle *B*) e *C*):

per ciascun figlio lire 8.060 mensili;
per il coniuge lire 8.060 mensili.

Gli importi di cui al precedente comma e quelli per gli altri familiari a carico, nonchè le maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, sono aumentati del 10 per cento nei confronti di coloro che sono assoggettati a ritenuta alla fonte.

Art. 15.

(*Requisiti per gli assegni familiari*)

L'art. 4 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Gli assegni familiari sono corrisposti per ciascun figlio a carico di età inferiore a 18 anni compiuti.

Gli assegni sono corrisposti fino al ventunesimo anno qualora il figlio a carico frequenti una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, qualora frequenti l'università od altro tipo di scuola superiore legalmente riconosciuta alla quale si accede con il diploma di scuola media di secondo grado.

Gli assegni sono corrisposti, inoltre, fino al ventunesimo anno di età, per i figli a carico che siano occupati come apprendisti.

Per i figli e le persone equiparate a carico che si trovino per grave infermità fisica o mentale nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, gli assegni sono corrisposti senza alcun limite di età ».

Art. 16.

(*Incompatibilità degli assegni familiari con altri trattamenti di famiglia*)

Gli assegni familiari relativi a pensioni a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e le quote di maggiorazione per carichi familiari delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi previsti per le persone di cui agli articoli 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni, e 5 della legge 11 agosto 1972, n. 485, spettano una sola volta per uno stesso beneficiario e non sono compatibili con gli assegni familiari e con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, a chiunque spettanti in forza di legge, per lo stesso beneficiario.

Qualora sussista il diritto a trattamenti diversi è data facoltà di opzione per il trattamento di importo più favorevole.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei limiti della prescrizione vigente in materia di assegni familiari.

Il presente articolo si applica anche ai lavoratori anziani, titolari dell'assegno di cui all'art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

TITOLO II

FINANZIAMENTI

Art. 17.

(*Lavoratori dipendenti*)

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo pensioni lavoratori dipendenti è fissato nella misura del 20,10 per cento della retribuzione imponibile, di cui il 13,45 per cento a carico del datore di lavoro ed il 6,65 per cento a carico del lavoratore.

Con la stessa decorrenza, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro e dai lavoratori del settore agricolo è fissato nella misura del 7,10 per cento delle retribuzioni, determinate con le modalità di cui all'art. 28 del decreto del Presidente

della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Tale contributo è ripartito tra i datori di lavoro ed i lavoratori nella misura, rispettivamente, del 4,75 e 2,35 per cento.

La misura dei contributo di cui ai precedenti commi è comprensiva dell'aliquota addizionale contributiva dello 0,10 per cento dovuta dai datori di lavoro ai sensi dell'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, per il finanziamento degli asili nido comunali e dello 0,20 per cento, il cui gettito, in base all'art. 1 della legge 24 ottobre 1966, n. 934, è devoluto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.

Art. 18.

(*Artigiani e commercianti*)

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'art. 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'art. 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di L. 2.400 mensili.

Art. 19.

(*Lavoratori agricoli*)

Il contributo dovuto per l'adeguamento delle pensioni dai coltivatori diretti, nonchè dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, è stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, nella misura di L. 82 per ogni giornata di iscrizione nella gestione speciale di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

Con la stessa decorrenza il contributo base dovuto per le donne e i ragazzi, per ogni giornata di iscrizione nella gestione predetta, è fissato nella stessa misura prevista per gli uomini.

Art. 20.

(*Aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica assegni familiari*)

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro di cui alle tabelle *A*), *B*) e *C*) allegate al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è fissata nelle seguenti misure della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153:

1) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui, rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) 5,15 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole, salvo quelli indicati nel successivo punto 3);

3) 3,50 per cento a carico dei datori di lavoro titolari di imprese agricole iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e successive modificazioni ed integrazioni;

4) 5 per cento per le cooperative, qualunque sia l'attività esercitata, allorché le stesse risultino iscritte nei registri prefettizi o nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

5) 7,50 per cento a carico di tutti gli altri datori di lavoro.

Per i datori di lavoro titolari di aziende industriali ed artigiane tessili, fino alla scadenza prevista dall'articolo 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota del contributo è fissata nella misura del 4,85 per cento.

Le aliquote contributive di cui sopra possono essere variate, in relazione alle esigenze finanziarie delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica.

A decorrere dal 1° gennaio 1974, all'accertamento e alla riscossione dei contributi dovuti per tutti gli operai dipendenti dai datori di lavoro, indicati nei punti 2) e 3) del primo comma del presente articolo, si provvede mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Per gli operai di cui al comma precedente l'aliquota contributiva per la Cassa unica per gli assegni familiari è calcolata sulla retribuzione determinata ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, sono abrogati il secondo comma dell'art. 20 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, e l'art. 67 del testo unico delle norme sugli assegni familiari nella parte che risulta incompatibile con il presente articolo e le somme che stabiliscono un limite massimo di retribuzione ai fini del calcolo dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari e alla Cassa integrazione guadagni.

Art. 21.

(*Minimali*)

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974 il limite minimo di retribuzione giornaliera ivi compresa la misura minima giornaliera di tutti i salari medi convenzionali, è elevato per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, a L. 1.500 giornaliere.

Restano ferme, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale per gli addetti ai servizi domestici e familiari, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.

Sono abrogate, con effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1974, tutte le norme incompatibili con quanto disposto nel primo comma del presente articolo, nonché le prime due classi di contribuzione delle tabelle *A*) e *B*) allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Art. 22.

(*Interventi finanziari dello Stato e delle gestioni previdenziali*)

L'Istituto nazionale della previdenza sociale farà fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto:

relativamente agli articoli 1, 2, 3 e 13 mediante:

a) il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi disposti con gli articoli 17, 18 e 19;

b) le disponibilità derivanti dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con il trasferimento alla Cassa unica per gli assegni familiari degli oneri corrisposti ai titolari di pensione per i familiari a carico;

c) le disponibilità derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per effetto delle norme di cui all'art. 23;

d) le disponibilità accertate nella gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione;

e) l'apporto aggiuntivo dello Stato di cui al successivo art. 25;

relativamente agli articoli 4 e 14 con il maggior gettito contributivo derivante dall'applicazione dell'articolo 20 del presente decreto.

Art. 23.

(Assunzione a carico dello Stato delle spese per taluni servizi)

A decorrere dal 1° gennaio 1975 sono abrogati:

a) l'art. 16 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale, dei collocatori e dei corrispondenti contemplati dall'art. 1 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e per i servizi da essi svolti ai sensi della legge medesima è assunta a totale carico dello Stato;

b) l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, quale risulta dalla legge 13 luglio 1965, n. 846, e conseguentemente la spesa occorrente per il trattamento economico del personale e tutte le altre spese per i servizi dell'ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sono assunte a totale carico dello Stato;

c) la legge 30 ottobre 1971, n. 909.

Art. 24.

(Apporti dello Stato per il Fondo sociale e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi)

L'apporto dello Stato in favore delle gestioni pensionistiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'art. 2 della legge 30 aprile 1969, n. 153, integrato con l'art. 24 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267 convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, viene ulteriormente aumentato per gli anni 1974 e 1975 di complessive lire 366 miliardi.

Per l'anno 1976, in aggiunta all'apporto conseguente all'assunzione a completo carico dello Stato degli oneri del Fondo sociale, ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il contributo dello Stato in favore delle gestioni di cui al primo comma è determinato nell'importo complessivo di 482 miliardi di lire.

L'attribuzione degli apporti autorizzati al Fondo sociale, alle gestioni speciali per l'assicurazione invalidità e vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali resta stabilita nel triennio 1974-76 negli importi risultanti dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 25.

(Fonti di copertura)

All'onere di 151 miliardi derivanti al bilancio dello Stato per l'anno 1974 dall'applicazione dell'art. 24 ed a quello di lire 50 miliardi derivante dall'applicazione degli articoli 5, 7 e 9 del presente decreto si fa fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui all'art. 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, nonché di quelle di cui all'art. 4 del decreto-legge 20 febbraio 1974, n. 14.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

RUMOR — BERTOLDI — TAVIANI — GIOLITTI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 5. — CARUSO

TABELLA

INTERVENTI FINANZIARI DELLO STATO PREVISTI A FAVORE DELLE GESTIONI PENSIONISTICHE

Anni	Fondo sociale	Coltivatori diretti	Artigiani	Commercianti
		(in miliardi di lire)		
1974	839	295	23	19
1975	838	363	26	20
1976	(*)	410	42	30

(*) Ai sensi dell'art. 1 della legge 30 aprile 1969, n. 153, da tale anno l'intero onere del Fondo sociale è posto a carico dello Stato.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BERTOLDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. 31.

Nuova indizione del referendum popolare per l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dal titolo « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » e convocazione dei comizi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 75 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Visto il decreto 27 febbraio 1972, n. 17, con il quale è stato indetto il *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dal titolo « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio »;

Visto il decreto 28 febbraio 1972, n. 19, di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuto che il *referendum* indetto con il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1972, n. 17, è stato sospeso in conseguenza dello scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' nuovamente indetto il *referendum* popolare per la abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dal titolo « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ».

I comizi sono convocati per il giorno di domenica 12 maggio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI — ZAGARI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

AVVISO DI RETTIFICA

(Legge 8 novembre 1973, n. 773)

Nella legge 8 novembre 1973, n. 773, recante modifiche alla legge 5 luglio 1964, n. 639, in materia di restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 5 dicembre 1973, sono apportate le sottoelencate correzioni in corrispondenza dei relativi numeri della tariffa doganale:

84.43 dove è scritto: « ... *lingotterie* ... », leggasi: « ... *lingottiere* ... »;

ex 88.03 - dove è scritto: « ... voce n. *82.02* ... », leggasi: « ... voce n. *88.02* ... »;

90.29 - dove è scritto: « ... *90.98* ... », leggasi: « ... *90.28* ... ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Basilicata ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla Costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 dello stesso mese, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 283, concernente la nomina del commissario del Governo per la regione « Basilicata »;

Ritenuto che — a seguito di intervenuti mutamenti — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la regione predetta, a decorrere dal 12 dicembre c.a.;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Pasquale Bevilacqua, prefetto della provincia di Potenza, è nominato commissario del Governo per la regione « Basilicata » a decorrere dal 12 dicembre c.a.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 381

(1732)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1973.

Nomina del commissario del Governo per la regione « Toscana ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 124 della Costituzione della Repubblica italiana;

Visto l'art. 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante norme sulla Costituzione e il funzionamento degli organi regionali;

Visto il proprio decreto in data 23 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio dello stesso anno, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 197, concernente la nomina del prefetto dott. Italo De Vito a commissario del Governo per la regione « Toscana »;

Ritenuto che — a seguito della cessazione dal servizio, per limiti di età, del funzionario predetto — occorre provvedere alla nomina del nuovo commissario per la suindicata regione, a decorrere dal 12 dicembre c.a.;

Sentito il Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1973;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Aldo Buoncristiano, prefetto della provincia di Firenze, è nominato commissario del Governo per la regione « Toscana » a decorrere dal 12 dicembre c.a.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1973

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1974
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 380

(1733)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 14 febbraio 1972, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Campania »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente, dott. Nicola Soria, primo referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Alfonso Giordano, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Campania, in sostituzione del dott. Nicola Soria.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *febbraio* 1974
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 98

(1682)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1973.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1968, con il quale veniva istituito in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo) un vice consolato di 2ª categoria;

In considerazione dell'istituzione nella stessa sede di una ambasciata;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 2ª categoria in Brazzaville (Repubblica popolare del Congo) è soppresso a decorrere dal 30 ottobre 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1973

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *febbraio* 1974
Registro n. 384, *foglio n.* 296

(1663)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1974.

Divieto di impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti monofluoro acetamide (MNFA).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, che approva il regolamento riguardante la disciplina della produzione, del commercio e della vendita di fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate, ed in particolare visti gli articoli 1 e 20;

Sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 4 del regolamento predetto;

Ritenuto, in base ad elementi emersi dalla letteratura e da sperimentazione tossicologica, che il monofluoro acetamide (MNFA), fitofarmaco d'impiego agricolo:

a) presenta un'elevatissima tossicità per l'uomo e gli altri animali a sangue caldo;

b) blocca cicli biochimici vitali come il ciclo di Krebs;

c) è dannoso per la maggior parte dei microrganismi ambientali (batteri del ciclo dell'azoto, del ferro, zolfo, fosforo);

d) inibisce la sintesi clorofillina;

e) presenta notevole stabilità, essendo difficilmente biodegradabile;

Decreta:

E' vietato l'impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti il principio attivo denominato monofluoro acetamide (MNFA) ed è conseguentemente revocata la registrazione dei prodotti che lo contengono.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1974

Il Ministro: GUI

(1690)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1974.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, approvato con proprio decreto del 13 luglio 1950 e modificato con successivi decreti in data 11 agosto 1955, 24 agosto 1961, 3 settembre 1966, 8 novembre 1967 e 23 novembre 1972;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto bancario San Paolo di Torino in data 29 maggio 1973 in ordine alle modificazioni degli

articoli 4, 5, 6, 7, 15, nono comma, 16, 17, lettera *e*), 18, 19, 20, 21, 25, ultimo comma, 27, 28, primo comma, 29, primo comma, 32, terzo comma e 33 del predetto statuto nonchè all'introduzione di una nuova norma contraddistinta dall'art. 37, con conseguente spostamento della numerazione successiva;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza a che vengano approvate le anzidette varianti statutarie;

Decreta:

Si approvano, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del decreto, le modificazioni degli articoli 4, 5, 6, 7, 15, nono comma, 16, 17, lettera *e*), 18, 19, 20, 21, 25, ultimo comma, 27, 28, primo comma, 29, primo comma, 32, terzo comma e 33 dello statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Torino, nonchè l'introduzione di una nuova norma contraddistinta dall'art. 37, con conseguente spostamento della numerazione successiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1974

Il Ministro: LA MALFA

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO, ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, CON SEDE IN TORINO.

Art. 4. — L'Istituto effettua le seguenti operazioni passive, con l'osservanza, ove occorra, delle disposizioni valutarie vigenti:

1) riceve, in valuta nazionale ed estera, depositi fruttiferi liberi e vincolati a termine, nominativi ed al portatore;

2) apre conti correnti di corrispondenza, in valuta nazionale ed estera, liberi e vincolati a termine;

3) emette buoni fruttiferi a norma di legge, assegni circolari, lettere di credito semplici e circolari, assegni turistici e altri titoli all'ordine o al partatore ammessi dalla legge.

Può inoltre:

rilasciare accettazioni cambiarie dirette e per conto terzi;
riscontare il proprio portafoglio sull'Italia e sull'estero;
contrarre riporti, anticipazioni e proroghe su titoli di proprietà

La raccolta a medio termine che l'Istituto effettua mediante emissione di buoni fruttiferi ed accensione di conti di deposito dovrà essere contenuta nel limite dell'importo globale in cui l'Istituto stesso è facoltizzato a compiere operazioni a medio e lungo termine.

Art. 5. — L'Istituto compie le seguenti operazioni attive, con l'osservanza, ove occorra, dolle disposizioni valutarie vigenti:

1) acquisto:

di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di obbligazioni di enti pubblici territoriali, di cartelle fondiarie ed obbligazioni ad esse parificate od assimilate, di obbligazioni emesse da società industriali e commerciali di prim'ordine italiane ed estere e di altri titoli emessi da enti con scopi di pubblico interesse, anche se operanti all'estero;

di azioni di società industriali e commerciali di primo ordine e di parti di fondi di investimento di primaria importanza — sia in lire che in valuta estera — nella misura opportuna per il lavoro con la clientela;

2) sconto di cambiali, vaglia cambiari, assegni ed altri effetti di commercio sull'Italia e sull'estero, nonchè di buoni del Tesoro, cedole di titoli sui quali può accordare anticipazioni, note di pegno emesse da magazzini generali e depositi franchi, delegazioni di pagamento emesse da enti pubblici a carico dei propri esattori o tesorieri, ordini in derrate e in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti, sull'Italia e sull'estero;

3) aperture di credito in conto corrente di durata non superiore ad un anno e finanziamenti per gli ammassi dei prodotti agricoli. Con deliberazione da sottoporsi, caso per caso, al nulla osta dell'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito, potrà essere stabilita, per queste operazioni, una durata anche superiore ad un anno;

4) credito agrario di esercizio;

5) aperture di credito semplici e documentate, utilizzabili in Italia e all'estero;

6) anticipazioni, riporti e proroghe sui titoli di cui al precedente paragrafo 1);

7) anticipazioni su fedi di deposito emesse da magazzini generali e da depositi franchi, su merci, su ordini in derrate e in genere su titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero;

8) sovvenzioni contro cessioni di crediti certi e liquidi verso pubbliche e private amministrazioni;

9) anticipazioni per acquisto di macchinario, con garanzia sul macchinario stesso, ai sensi dell'art. 2762 del codice civile;

10) sovvenzioni su pegno di oggetti preziosi e di uso comune;

11) operazioni in cambi a pronti e a termine, ed operazioni relative al commercio con l'estero, ivi compresa la concessione di prestiti in valuta estera a persone fisiche e giuridiche italiane ed estere di primaria importanza, nei limiti e con le modalità prescritte dalle norme vigenti;

12) sconto di annualità dovute dallo Stato e da enti pubblici;

13) mutui ad enti pubblici e ad enti morali legalmente riconosciuti, con garanzia di delegazioni su cespiti delegabili per legge o con altre garanzie reali, da estinguersi con ammortamento graduale in periodo non superiore ad anni 25;

14) crediti adeguatamente garantiti da ipoteca su beni immobili o da altra valida garanzia reale, in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria. I mutui possono avere la durata massima di anni 15 e le sovvenzioni cambiarie ed i conti correnti di anni 5;

15) prestiti contro cessione di stipendi, con l'osservanza delle norme in vigore;

16) partecipazioni in enti economici creati o promossi dallo Stato, in enti morali e consorzi di carattere finanziario che abbiano elevati fini sociali o di interesse pubblico, nonchè, quando sia ritenuto necessario per il conseguimento degli scopi dell'Istituto, in enti e società legalmente costituiti in Italia ed all'estero, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti in materia;

17) acquisto di immobili per le necessità funzionali dello Istituto o ad uso dei dipendenti e, quando sia necessario, per garantire il recupero dei crediti.

Art. 6. — L'Istituto può inoltre:

1) depositare somme in conto corrente, libero e vincolato, in valuta nazionale ed estera, presso enti pubblici o presso banche italiane ed estere, con l'osservanza delle norme vigenti in materia;

2) intrattenere rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri istituti di credito, italiani od esteri;

3) assumere servizi di ricevitoria regionale, provinciale ed esattoria comunale, nonchè servizi di cassa e tesoreria per conto terzi;

4) comperare e vendere fondi pubblici e privati in genere, italiani ed esteri, per conto terzi e vendere titoli di proprietà, nonchè compiere ogni operazione di intermediazione su titoli;

5) ricevere o cedere per l'incasso effetti semplici e documentati, assegni bancari, titoli rimborsabili, cedole ed in genere titoli e documenti rappresentativi di merci e di crediti sull'Italia e sull'estero, ed eseguire ogni operazione di commissione di banca;

6) prestare cauzioni, avalli e fidejussioni;

7) accettare depositi in custodia ed in amministrazione;

8) cedere in locazione cassette di sicurezza e casseforti;

9) curare il collocamento di prestiti pubblici, nonchè di azioni, di obbligazioni e di certificati rappresentativi di parti di fondi di investimento, italiani ed esteri, e partecipare a sindacati di collocamento, costituiti nei modi stabiliti dalle norme di legge;

10) curare il pagamento di interessi, dividendi, cedole e titoli estratti;

11) vendere immobili di proprietà;

12) effettuare ogni operazione bancaria complementare.

L'Istituto può inoltre compiere, con l'autorizzazione dello organo di vigilanza, anche categorie di operazioni, all'interno e all'estero, non espressamente previste dallo statuto purchè rispondenti ai criteri informatori del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dello statuto medesimo, e con l'osservanza, ove occorra, delle norme valutarie vigenti.

Art. 7. — Gli investimenti nelle operazioni indicate ai numeri 12, 13, 14 e 15 dell'art. 5 non possono complessivamente superare i tre decimi della massa fiduciaria (depositi e conti correnti) raccolta dall'Istituto. L'ammontare delle partecipazioni previste al n 16) del citato art. 5 nonchè delle azioni di cui l'Istituto risultasse difinitivamente assegnatario in dipendenza delle operazioni indicate all'art. 6, n. 9), non può superare complessivamente il ventesimo della massa fiduciaria (depositi e conti correnti) raccolta dall'Istituto, salvo deroga autorizzata dall'organo preposto alla vigilanza sulle aziende di credito.

Art. 15, nono comma. — I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono redatti, autenticati e trascritti sul registro dei verbali, dal segretario capo dell'Istituto, che funge da segretario del consiglio e che, in caso di assenza, è sostituito da un dirigente o da un funzionario designato dal consiglio su proposta del direttore generale.

Art. 16. — Spetta al consiglio di amministrazione:

a) predisporre lo statuto dell'Istituto e promuovere le eventuali modifiche di esso;

b) proporre, al Ministro per il tesoro, la nomina, la sospensione, la dispensa e la revoca del direttore generale;

c) approvare il regolamento per il personale, comprese le tabelle delle retribuzioni e le norme per la quiescenza, nonchè deliberare, disponendo i relativi stanziamenti di spesa, sulla concessione di gratifiche e sull'assunzione di iniziative assistenziali a favore del personale stesso;

d) approvare il regolamento dei servizi e determinare le norme e le condizioni delle operazioni compiute dall'Istituto;

e) deliberare sull'ordinamento generale della sede centrale e provvedere alla nomina dei preposti ai vari settori, in base a proposte della direzione generale;

f) deliberare sulla istituzione, sulla soppressione e sulla trasformazione di filiali;

g) esaminare ed approvare il bilancio annuale, la ripartizione degli utili ed i bilanci delle sezioni credito fondiario ed opere pubbliche nonchè delle gestioni di cui all'art. 36;

h) deliberare gli acquisti e la permuta di immobili per qualsiasi importo e la vendita per importi unitari eccedenti le L. 5.000.000;

i) deliberare l'assunzione di partecipazioni;

l) determinare, per le operazioni attive, i limiti di competenza del Comitato esecutivo, del direttore generale e, su proposta del direttore generale medesimo, quelli dei vice direttori generali, dei dirigenti e funzionari addetti alla sede centrale, dei direttori delle filiali e dei loro sostituti. Con propria deliberazione il consiglio di amministrazione può autorizzare i succitati nominativi ad operare, in caso di necessità e di urgenza, oltre i limiti anzidetti, stabilendo che delle operazioni effettuate sia riferito al più presto all'organo competente in rapporto ai relativi poteri;

m) stabilire, per le spese e per le erogazioni destinate a scopi benefici, assistenziali e culturali, i limiti di competenza del comitato esecutivo, del presidente e del direttore generale nonchè, su proposta del direttore generale medesimo e quando necessario per il miglior andamento dell'Istituto, quelli dei vice direttori generali, di dirigenti della sede centrale e dei preposti alle dipendenze;

n) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili di importo superiore a L. 5.000.000;

o) autorizzare le transazioni a qualunque condizione per operazioni di importo unitario superiore a L. 10.000.000;

p) nominare i rappresentanti dell'Istituto presso altri enti;

q) istituire, quando ne ravvisi l'opportunità, su proposta del presidente e sentito il direttore generale, commissioni e comitati consultivi o tecnici determinandone la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento;

r) deliberare su quanto ritenga di riservare alla propria competenza o gli sia sottoposto dal comitato esecutivo, dal presidente o dal direttore generale.

Art. 17. — Il comitato esecutivo è composto:

(*Omissis*).

e) del direttore generale o di chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

(*Omissis*).

Art. 18. — Spetta al comitato esecutivo:

a) deliberare sulle operazioni attive nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

b) predisporre gli schemi dei bilanci dell'Istituto, delle sezioni credito fondiario e opere pubbliche nonchè delle gestioni di cui all'art. 36, da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione;

c) deliberare la eliminazione dalle scritture dei crediti inesigibili fino all'importo di L. 5.000.000;

d) deliberare in ordine all'assunzione di servizi di esattoria e ricevitoria;

e) autorizzare le transazioni a qualunque condizione per operazioni di importo unitario non superiore a L. 10.000.000;

f) autorizzare la rinuncia agli atti esecutivi, le cancellazioni, le postergazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e di privilegi iscritti a favore dell'Istituto, le trascrizioni a favore del medesimo, nonchè di surrogazioni a favore di terzi e le rinuncie a surrogazioni a favore dell'Istituto, quando il credito non sia stato estinto, salvo quanto è disposto all'articolo 21, lettera *h*);

g) provvedere alle spese ed approvare le erogazioni nei limiti di competenza stabiliti dal consiglio di amministrazione;

h) deliberare le vendite di immobili fino a L. 5.000.000;

i) provvedere a quanto gli sia espressamente delegato dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo ha altresì facoltà di prendere, in casi di urgenza, le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, riferendone alla prima adunanza di consiglio per la ratifica.

Art. 19. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Non può essere sospeso, dispensato o revocato se non con decreto dello stesso Ministro, su proposta del consiglio di amministrazione medesimo.

La retribuzione ed il trattamento di previdenza e di quiescenza del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 20. — Su proposta del direttore generale, il consiglio di amministrazione può nominare uno o due vice direttori generali, scelti tra i direttori centrali, che coadiuvano ed assistono il direttore generale medesimo e lo sostituiscono singolarmente, a tutti gli effetti, in caso di assenza o di impedimento.

Sempre su proposta del direttore generale, il consiglio di amministrazione può altresì attribuire, a uno o più direttori centrali, il compito di coadiuvare ed assistere il direttore generale medesimo, anche nell'ambito della sovraintendenza a settori operativi ed uffici.

Art. 21. — Il direttore generale è responsabile di fronte al consiglio di amministrazione del regolare funzionamento dell'Istituto.

Il direttore generale:

a) interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione e delle speciali commissioni di cui all'art. 36;

b) è membro di diritto del comitato esecutivo;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

d) è capo di tutti i servizi e del personale dell'Istituto e prende, nei riguardi del personale, i provvedimenti di sua competenza;

e) autorizza le operazioni attive nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione, trascrivendole in apposito libro a disposizione degli organi amministrativi e di vigilanza;

f) provvede alle spese ed accorda le erogazioni nei limiti stabiliti dal consiglio di amministrazione;

g) autorizza, in caso di impedimento del presidente e del vice presidente, o di particolare urgenza, qualsiasi azione giudiziaria od amministrativa in ogni competente sede ed in qua-

lunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie dalle altre parti in causa, con l'obbligo di riferire al comitato esecutivo sulle decisioni assunte;

h) consente la rinuncia agli atti esecutivi, la cancellazione di ipoteche, di privilegi e di trascrizioni in genere, nonchè le surrogazioni in favore di terzi, quando il credito dell'Istituto garantito con le ipoteche e con i privilegi sia integralmente estinto o quando le predette cancellazioni e surrogazioni siano subordinate all'integrale estinzione del credito;

i) consente la rinuncia agli atti esecutivi, le cancellazioni, le postergazioni, le riduzioni e le restrizioni di ipoteche e privilegi iscritti a favore dell'Istituto, di trascrizioni a favore del medesimo, nonchè le surrogazioni a favore di terzi e le rinuncie a surrogazioni a favore dell'Istituto, che siano state deliberate dal comitato esecutivo;

l) conferisce la facoltà di firma al personale indicato agli articoli 29 e 30, con le modalità ivi prescritte;

m) delibera sulle assunzioni di servizi di corrispondenza e di cassa;

n) compie tutte le operazioni e gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente ad altri organi.

Il direttore generale può delegare, anche con provvedimento interno ed in via continuativa, determinati poteri spettantigli ai vice direttori generali e ad altri dirigenti della sede centrale.

Art. 25, ultimo comma. — Le commissioni di sconto sono chiamate a dare parere su operazioni attive proposte all'Istituto, nei limiti e con i criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 27. — Gli utili esposti in bilancio, al netto di spese, perdite ed accantonamenti ritenuti necessari od apportuni, saranno ripartiti nel modo seguente:

cinque decimi al fondo di riserva ordinario;

fino a quattro decimi a disposizione del consiglio di amministrazione per opere di beneficenza, culturali e di pubblico interesse;

un decimo a disposizione, parimenti, del consiglio di amministrazione per premi o speciali gratificazioni al personale;

l'eventuale residuo al fondo di riserva ordinario.

Art. 28, primo comma. — E' vietato al presidente, al vice presidente, ai consiglieri, ai sindaci ed al direttore generale di contrarre obbligazioni personali di qualsiasi natura, dirette od indirette, con l'Istituto, se non previa unanime deliberazione del consiglio di amministrazione e voto favorevole di tutti i componenti il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Art. 29, primo comma. — La facoltà di firmare in nome dell'Istituto in conformità alle deliberazioni assunte dai competenti organi dell'amministrazione, oltre che al presidente o a chi lo sostituisce a mente dell'art. 13, spetta:

singolarmente, per la sede centrale e per tutte le filiali: al direttore generale, ai vice direttori generali, nonchè ad uno o più direttori centrali espressamente designati, per particolari esigenze, dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale;

congiuntamente:

per la sede centrale: a due dirigenti di grado secondo addetti alla sede centrale;

per le filiali: al direttore che vi è preposto e ad un dipendente della filiale stessa autorizzato dal direttore generale, oppure, in caso di assenza o impedimento del direttore, a due dipendenti della filiale autorizzati dal direttore generale;

singolarmente, per le rappresentanze:

al rappresentante nei limiti delle facoltà attribuitegli con lo speciale mandato.

Art. 32, terzo comma. — Il presidente dell'Istituto, o chi lo sostituisce in caso di assenza od impedimento, ha la legale rappresentanza della Sezione di credito fondiario di fronte ai terzi e in giudizio.

Art 33. — Al comitato esecutivo spetta di deliberare sulle domande di mutuo fondiario ed agrario di miglioramento e su quelle di variazioni delle garanzie e delle condizioni dei mutui stessi, sulle azioni giudiziarie, sul concorso alle aste per l'aggiudicazione di immobili, sugli eventuali acquisti degli immobili stessi e su ogni altra operazione di credito fondiario e di credito agrario di miglioramento.

Il comitato esecutivo, per qualsiasi operazione di qualunque importo, autorizza, senza limitazioni, le cancellazioni, le restrizioni, le riduzioni, le ripartizioni, le postergazioni, le surrogazioni a favore di terzi, le rinuncie alle surrogazioni a favore dell'Istituto, gli annotamenti di qualsivoglia natura ed effetto, relativamente alle ipoteche, alle trascrizioni, ai privilegi ed a qualsiasi formalità, di qualunque genere ed eseguite presso qualsiasi ufficio, nonchè l'abbandono degli atti esecutivi e le transazioni a qualunque condizione.

Il comitato esecutivo adempie altresì a tutti gli altri incarichi e mansioni attinenti al credito fondiario ed agrario di miglioramento che possano essergli affidati dal consiglio di amministrazione.

Il direttore generale dell'Istituto e, in caso di assenza od impedimento, chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 20:

a) presta i consensi autorizzati dal comitato esecutivo ai sensi del secondo comma del presente articolo;

b) consente, senza alcuna autorizzazione, le operazioni di cui al secondo comma del presente articolo quando il credito dell'Istituto risulti — per la parte garantita dal cespite da liberare — estinto o per qualsiasi motivo non sia sorto, nonchè quando il consenso sia subordinato all'integrale estinzione del suddetto credito ovvero quando il credito medesimo risulti altrimenti, per disposizioni di legge, sufficientemente garantito;

c) consente, senza alcuna autorizzazione, le cancellazioni delle trascrizioni di pignoramenti e l'abbandono degli atti esecutivi quando il credito risulti estinto o sia messo in corrente con il pagamento di quanto dovuto all'Istituto;

d) provvede, su delegazione del comitato esecutivo, a quanto altro sia necessario per l'attuazione delle deliberazioni adottate dal predetto organo relativamente alle operazioni indicate nei primi due commi del presente articolo.

Art. 37. — Nei casi in cui il presente statuto consente sostituzioni per assenza od impedimento, l'intervento del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

Visto, il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 7 luglio 1973 e 14 dicembre 1973, concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori che al termine del secondo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Roma, già prolungata per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 luglio 1973 e per un secondo trimestre con decreto ministeriale 14 dicembre 1973, è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1687)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1974.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore calzaturiero in provincia di Forlì e dalle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 6 aprile 1972, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1973, concernente la corresponsione per un primo trimestre del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle industrie del settore calzaturiero in provincia di Forlì e dalle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma ed articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori che al termine del primo trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 6 aprile 1972 è tuttora sussistente;

Decreta:

Il trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali del settore calzaturiero in provincia di Forlì e delle aziende industriali produttrici di manufatti in gomma e articoli impermeabilizzati in provincia di Ravenna, già concesso per un primo trimestre con decreto ministeriale 7 luglio 1973, è prolungato per un secondo trimestre.

Roma, addì 16 febbraio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(1686)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruolo di anzianità del personale di custodia Situazione al 1° gennaio 1972

A norma dell'art. 16 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia degli Istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, si avverte che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di custodia, secondo la situazione al 1° gennaio 1972.

Nel termine di sessanta giorni dalla presente pubblicazione gli agenti possono ricorrere al Ministero per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità.

(1744)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a retrocedere un terreno al comune di Quarrata.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1974 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a retrocedere al comune di Quarrata (Pistoia) un terreno sito nello stesso comune, della superficie di mq. 1.500, distinto in catasto alla pag. 634 del reg. partite, foglio 28, mappale 15 porzione A, del periziato valore di L. 1.815.000.

Il suddetto terreno era stato donato all'O.N.M.I. dalla amministrazione comunale di Quarrata (Pistoia) a condizione che fosse destinato alla costruzione della locale Casa della madre e del bambino.

(1745)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di reliquati fluviali in destra del fiume Oliva in comune di Amantea.

Con decreto 29 marzo 1973, n. 453 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due reliquati fluviali in destra del fiume Oliva, in comune di Amantea (Cosenza), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30 (1/2 *a*), confinante con la particella 133 (mq. 5040), e foglio 31 (1/2 *b*), confinante con la particella 22 (mq. 1860), della superficie complessiva di mq. 6900 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 28 giugno 1967 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Cosenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1762)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alveo abbandonato in comune di Bassano del Grappa

Con decreto 29 marzo 1973, n. 463 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alveo abbandonato (ex roggia) in comune di Bassano del Grappa (Vicenza), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 5, mappale 7½, della superficie di mq. 420 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 maggio 1972 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1763)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 42

Corso dei cambi del 28 febbraio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	′46,45	—	646,80	646,45	—	646,50	646,45	646,45	—	646,55
Dollaro canadese .	667 —	—	667,50	667 —	—	667,50	668 —	667 —	—	667,50
Franco svizzero .	207,05	—	207,50	207,05	—	207,10	207,20	207,05	—	207,15
Corona danese	102,99	—	103,60	102,99	—	102,95	103,18	102,99	—	102,99
Corona norvegese .	113,60	—	113,70	113,60	—	113,60	113,72	113,60	—	113,60
Corona svedese .	139,50	—	139,40	139,50	—	139,50	139,55	139,50	—	139,50
Fiorino olandese	231,75	—	232,30	231,75	—	231,70	231,70	231,75	—	231,75
Franco belga .	16,032	—	16,05	16,032	—	16,05	16 —	16,032	—	16,03
Franco francese	134,50	—	134 —	134,50	—	134,60	134,35	134,50	—	134,60
Lira sterlina .	1490,75	—	1494 —	1490,75	—	1491,70	1491 —	1490,75	—	1491,75
Marco germanico .	242,55	—	242 —	242,75	—	242,60	242,75	242,55	—	242,65
Scellino austriaco .	33,04	—	33,05	33,04	—	33,05	33,01	33,04	—	33,04
Escudo portoghese .	25,49	—	25,50	25,49	—	25,45	25,45	25,49	—	25,49
Peseta spagnola	10,98	—	11 —	10,98	—	10,94	11 —	10,98	—	10,98
Yen giapponese .	2,26	—	2,25	2,26	—	2,26	2,2575	2,26	—	2,26

Media dei titoli del 28 febbraio 1974

Rendita 5 % 1935 . . .	100,550
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione) .	91,525
» 5 % (Ricostruzione) .	97,800
» 5 % (Riforma fondiaria) .	96,425
» 5 % (Città di Trieste) . .	99,050
» 5 % (Beni esteri) . .	95,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	92,950
» 5,50 % » » 1968-83 .	92,500
» 5,50 % » » 1969-84 .	92,700
» 6 % » » 1970-85 . .	98,225
» 6 % » » 1971-86 .	98,075
» 6 % » » 1972-87 .	98 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . . .	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974) . .	99,625
» 5 % (» 1° aprile 1975) .	97,425
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,900
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	95,025
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	94,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	98,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	98,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	98,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1974

Dollaro USA	646,50
Dollaro canadese . .	667,75
Franco svizzero .	207,175
Corona danese . .	103,085
Corona norvegese	113,66
Corona svedese .	139,525
Fiorino olandese . .	231,725
Franco belga	16,016
Franco francese	134,475
Lira sterlina	1491,375
Marco germanico	242,70
Scellino austriaco	33,025
Escudo portoghese	25,47
Peseta spagnola	10,99
Yen giapponese . . .	2,259

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 2

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prestito della ricostruzione red. 3,50%	10989	Cavaliere Alfonso di Giovanni, domiciliato a Napoli. *Annotazione*: ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di ufficiale giudiziario addetto alla pretura di Napoli con estensione a qualunque altra pretura, tribunale, corte d'appello o Corte di cassazione, cui fosse in avvenire destinato	100.000

(1714) Roma, addì 20 febbraio 1974

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Grosseto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 maggio 1973, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Grosseto;

Visto il decreto ministeriale in data 21 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Grosseto, nell'ordine appresso indicato:

1. Ioli dott. Giovanni . . . punti 85,40 su 132
2. Genoviva dott. Giovanni . » 85 — »
3. Tollis dott. Aldo » 78,40 »
4. Fiorentin dott. Antonio . . . » 77,78 »
5. Mistretta dott. Francesco » 77,70 »
6. Romano dott. Giacomo . . . . » 76,84 »
7. Antinori dott. Giovanni . . » 75,06 »
8. Suglia dott. Nicola . . . . » 74,77 »
9. Di Giovine dott. Gaetano . » 74,68 »
10. Pizzi dott. Tommaso . . » 73,83 »
11. Genovese dott. Giuseppe . . » 72,04 »
12. Salzano dott. Antonio . . . . » 71,75 »
13. Bruschi dott. Vinicio » 71,64 »
14. Mignone dott. Pasquale . . » 71,34 »
15. Ventura dott. Arnaldo . » 69,79 »
16. Maiorana dott. Giulio . . . . » 69,60 »
17. Gerardi dott. Antonio . . . . » 68,85 »
18. Sevieri dott. Enzo . . . . . » 67,82 »
19. Ghisu dott. Elio . . . . » 63,58 »
20. Dedoni dott. Livio . . . . . » 62,66 »
21. Pace dott. Antonino . . . » 56,50 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(1549)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese;

Visto il decreto ministeriale in data 18 gennaio 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Varese, nell'ordine appresso indicato:

1. Armocida dott. Rocco . . . . punti 92,84 su 132
2. Ioli dott. Giovanni . . . . . » 85,40 »
3. Rava dott. Beniamino . . . . » 81,42 »
4. Tollis dott. Aldo . . . . » 78,40 »
5. Fiorentin dott. Antonio . . . . » 77,78 »
6. Romano dott. Giacomo . . . punti 76,84 su 132
7. Scandaliato dott. Gaspare . . . » 76,63 »
8. Antinori dott. Giovanni . . . . » 75,06 »
9. Suglia dott. Nicola . . . . . » 74,77 »
10. Bosco dott. Giuseppe . . . . » 74,18 »
11. Piizzi dott. Tommaso . . . . » 73,93 »
12. Dal Fior dott. Domenico . . . » 72,10 »
13. Genovese dott. Giuseppe . . . » 72,04 »
14. Bay dott. Piero . . . . . . » 72,03 »
15. Mignone dott. Pasquale . . . . » 71,34 »
16. Mangiaterra dott. Giuseppe . . . » 71,33 »
17. Maroni dott. Lino . . . . . » 70,64 »
18. Ventura dott. Arnaldo . . . . » 69,79 »
19. Rodighiero dott. Renato . . . » 67,65 »
20. Gerardi dott. Antonio . . . . » 66,85 »
21. Orlando Zon dott. Italo . . . . » 64,93 »
22. Simini dott. Giuseppe . . . . » 63,55 »
23. Di Giovanni dott. Mario . . . » 54,87 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(1597)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Catanzaro

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 dicembre 1971, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Catanzaro;

Visto il decreto ministeriale in data 14 gennaio 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Catanzaro, nell'ordine appresso indicato:

1. Aiello dott. Salvatore . . . . punti 88,89 su 132
2. Tollis dott. Aldo . . . . . » 76,40 »
3. Cassetti dott. Luigi . . . . » 76,31 »
4. Stefani dott. Pietro . . . . » 75,43 »
5. Finarelli dott. Arnaldo . . . . » 75,17 »
6. Maiorana dott. Giulio . . . . » 67,60 »
7. Pettinicchio dott. Matteo . . . » 67 — »
8. Salzano dott. Antonio . . . . » 66,75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: Russo

(1538)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria per la direzione dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

Nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 7 del 13 luglio 1973 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono pubblicati il decreto ministeriale 11 dicembre 1972 e la relazione della commissione giudicatrice relativi ai risultati del concorso, per titoli, ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva scientifica degli istituti di sperimentazione agraria, per la direzione dell'istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura di Trento.

(1716)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso ad un posto di medico-aggiunto presso il consorzio di vigilanza igienica e profilassi fra il comune di San Lazzaro di Savena e uniti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 119, di prot. 1746/2, in data 23 maggio 1973, col quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto vacante di medico-aggiunto, con mansioni riguardanti l'espletamento del servizio di medicina preventiva del lavoro, presso il consorzio di vigilanza igienica e di profilassi fra i comuni di San Lazzaro di Savena (capo consorzio), Castenaso, Ozzano dell'Emilia, Monterenzio e l'amministrazione provinciale di Bologna;

Visto il successivo decreto n 164, prot. n. 1746/2, in data 12 settembre 1973 di ammissione dei candidati al predetto concorso;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso stesso nominata con delibera del consiglio di amministrazione del consorzio di cui trattasi n. 1 del 30 ottobre 1973, controllata senza rilievi dal comitato di controllo della regione Emilia-Romagna il 22 novembre 1973 con provvedimento n. 22639;

Ritenuta la legittimità delle operazioni concorsuali e ritenuto di approvare la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei giusto il verbale della commissione giudicatrice redatto il 18 gennaio 1974;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il regolamento sui concorsi per posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 11 ottobre 1972, n. 9;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Paesani Mario punti 161,502 su 240

Il citato dott. Mario Paesani, unico candidato risultato idoneo è dichiarato altresì vincitore del concorso stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali e all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bologna e dei comuni ed enti costituenti il consorzio di vigilanza igienica e profilassi con sede in San Lazzaro di Savena.

Bologna, addì 6 febbraio 1974

Il medico provinciale: TANAS

(1546)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Collesano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 21114 in data 2 gennaio 1971, con il quale venne bandito il concorso, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Collesano;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visti gli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine dei medici della provincia e quelle del comune interessato interpellato nonchè le procedure previste dalle norme vigenti;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Collesano è così composta:

Presidente:

Traina dott. Pietro, direttore di divisione.

Componenti:

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo;

Gibilaro dott. Sergio, direttore di sezione del Ministero degli interni;

Dardanoni dott. prof. Luigi, docente di ruolo presso l'Istituto di igiene dell'Università di Palermo;

Scaffidi prof. dott. Vittorio, direttore della clinica medica dell'Università degli studi di Palermo;

La Barbera dott. Francesco, ufficiale sanitario di ruolo.

Segretario:

Alicata dott.ssa Luigia, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione avrà sede in Palermo e le prove di esame avranno inizio trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura ed in quello del comune di Collesano.

Palermo, addì 9 febbraio 1974

Il medico provinciale: PRIOLO

(1580)

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1187 del 2 gennaio 1971 con il quale venne bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di medici condotti vacanti nella provincia di Palermo;

Visto il proprio decreto n. 18879 in data 17 ottobre 1973 con il quale si è provveduto a stralciare dal concorso la seconda condotta di Petralia Soprana;

Visto il proprio decreto n. 221 del 22 novembre 1972 con il quale si è proceduto all'ammissione dei concorrenti al concorso di che trattasi;

Visti e riconosciuti regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di che trattasi:

1. Coniglio Anna Maria . . . . . . punti 61,50
2. Barna Salvatore . . . . » 58,80
3. Davì Salvatore . . . . » 57,48
4. Spitaleri Antonino . . . . . . » 55,18
5. Manfrè Francesco . . . . . . » 52,55
6. Natoli Donata . . . . » 50,89
7. Pepe Giuseppe Antonio . . . . . » 50,70
8. Cuzzupoli Antonino . . . . . . » 44,94
9. Avellone Gino . . . . » 38,96
10. Chimenti Giuseppe . . . . . . » 37,50
11. Spanò Cataldo . . . . » 37,22
12. Correale Filippo . . . . » 36,22
13. Lo Nero Francesco . . . . . . » 35,11

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Palermo, addì 29 dicembre 1973

Il medico provinciale: PRIOLO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 23767 del 29 dicembre 1973 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo e di cui al decreto n. 1187 in data 2 gennaio 1971 modificato con decreto n. 18879 del 17 ottobre 1973;

Visti i fascicoli dei concorrenti dichiarati idonei e l'ordine di preferenza da ciascuno di essi indicato;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Coniglio dott.ssa Anna Maria: Palermo-Zisa;
2) Barna dott. Salvatore: Palermo-Oreto;
3) Davì dott. Salvatore: Palermo-Vittorio Veneto;
4) Spitaleri dott. Antonino: Palermo-Palazzo Reale;
5) Manfrè dott. Francesco: Isola delle Femmine;
6) Natoli dott.ssa Donata: Balestrate;
7) Pepe dott. Giuseppe Antonio: Alimena;
8) Cuzzupoli dott. Antonino: Palazzo Adriano;
9) Avellone dott. Gino: Petralia Soprana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 14 gennaio 1974

Il medico provinciale: Priolo

(1545)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LECCE

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lecce.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4449 del 18 dicembre 1972, con il quale venne nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970;

Vista la nota n. 413/13.4 dell'11 febbraio 1974, con la quale la prefettura di Lecce, in sostituzione del dott. Benedetto Negri, vice prefetto, dimissionario, ha designato a far parte della predetta commissione il dott. Francesco Leopizzi, direttore di sezione, in servizio presso la prefettura stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Il dott. Francesco Leopizzi, direttore di sezione, della prefettura di Lecce, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1970, in sostituzione del dott. Benedetto Negri, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce, nel « Bollettino Ufficiale » della regione Puglia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale di Lecce, della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 13 febbraio 1974

Il veterinario provinciale: Monaco

(1547)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 8.
Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 16 *del 26 gennaio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
Ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella annessa tariffa adottati dalla regione Emilia-Romagna nell'esercizio delle proprie funzioni, ad essa trasferite con i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del 14 gennaio 1972 e numeri 7, 8, 9, 10 e 11 del 15 gennaio 1972, sono soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, attribuite alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e istituite dalla regione Emilia-Romagna con la legge del 27 dicembre 1971, n. 1, nella misura indicata nella tariffa stessa.

Art. 2.
Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tale formalità.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti, la cui validità superi l'anno, sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è emesso.

Art. 3.
Modalità di pagamento

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa, che fa parte integrante della presente legge, si corrispondono in modo ordinario con versamento sul c/c postale n. 8/1717 intestato alla regione Emilia-Romagna. Gli importi affluiranno all'ufficio registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 1972, il quale provvederà ad accreditare tali importi alla regione Emilia-Romagna.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa è calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.
Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle relative sopratasse si applicano le norme relative alla disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

Art. 5.
Effetto del mancato o ritardato pagamento delle tasse sulle concessioni regionali

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate.

Art. 6.
Sanzioni

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso dalla regione Emilia-Romagna, o senza aver assolto

la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e in ogni caso non inferiore a L. 2.000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire 2.000 a L. 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

a) in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

b) in una sopratassa del 20 per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera *a)*, ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Art. 7.

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie

L'attribuzione delle facoltà di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni regionali compete, oltre che agli uffici di cui all'art. 15 della legge regionale del 27 dicembre 1971, n. 1, anche ai funzionari, impiegati e militari citati dalle disposizioni legislative statali in materia di tasse sulle concessioni governative.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dalla presente legge sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni.

Art. 8.

Ricorsi amministrativi

Il ricorso di cui all'art. 31 della legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, deve essere proposto entro trenta giorni al presidente della giunta regionale.

Tale ricorso può anche essere inoltrato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del presidente della giunta regionale è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto e di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Tale ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, il presidente della giunta regionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Art. 9.

Azione giudiziaria

Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo è esperibile, a pena di decadenza, l'azione giudiziaria nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa.

Art. 10.

Decadenza e rimborsi

L'accertamento delle violazioni alle norme del titolo III della legge 27 dicembre 1971, n. 1, nonchè della presente legge, può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al presidente della giunta regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o, in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia sino a quando la tassa stessa non venga corrisposta. In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato e ritardato pagamento.

Art. 11.

Rinvio alle norme legislative dello Stato

Le tasse sulle concessioni regionali sono regolate, oltrechè dalle norme della presente legge, dalle disposizioni legislative delle tasse sulle concessioni governative.

Restano ferme le esenzioni e le agevolazioni previste dalle leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1971 a favore delle cooperative, loro consorzi e delle società di mutuo soccorso.

Art. 12.

Abrogazione di norme regionali

Le disposizioni non compatibili con le norme della presente legge, contenute nella legge regionale 27 dicembre 1971, n. 1, e concernenti la materia delle tasse sulle concessioni regionali, sono abrogate.

Art. 13.

Entrate in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 gennaio 1974

FANTI

(*Omissis*).

(1399)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740590)